



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 03/07/2020

FATTO

1. In data 18.04.2011 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dell'emolumento per un importo complessivo di euro 30.240,00, da rimborsare in n. 120 rate. A luglio 2015 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 48.

Con ricorso del 25.02.2020, preceduto da reclamo del 19.11.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento *ex art. 125-sexies t.u.b.*, per un importo complessivo di euro 4.496,33. Chiede altresì la rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in euro 250,00. Non ripropone invece in sede di ricorso la domanda di restituzione della somma complessiva di euro 504,00, corrispondente a n. 2. rate erroneamente considerate come insolute dall'intermediario.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo di avere retrocesso al ricorrente, all'atto dell'estinzione anticipata, l'importo di euro 384,39 a titolo di ratei non maturati. Osserva di aver offerto senza esito al ricorrente, in parziale accoglimento del reclamo, l'importo di euro 646,88. Parte resistente rileva poi che l'effettiva portata della recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, pronunciata in data 11.09.2019, non può comportare il superamento della distinzione tra costi *up-front* e *recurring*. Sostiene la non ripetibilità degli oneri erariali e delle altre spese amministrative, trattandosi di importi riversati a terzi, nonché l'infondatezza della richiesta di retrocessione delle commissioni di intermediazione, trattandosi di commissioni



“trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula di ciascun contratto di prestito”. Osserva che anche la giurisprudenza ordinaria ha qualificato giuridicamente la richiesta di ripetizione delle somme pagate dal cliente, a titolo di commissioni di intermediazione (e di premio assicurativo), come “ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”. Produce l'incarico di mediazione sottoscritto dal ricorrente, la fattura emessa dal mediatore creditizio unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono e alla contabile del bonifico disposto a saldo della riferita fattura. Giudica inoltre infondata la richiesta di retrocessione delle spese di istruttoria, perché remunerative di una mera e formale attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa e, in definitiva, di un'attività a carattere *up-front*. Rileva la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, trattandosi di voci commissionali “percepite up front dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende”. Con riguardo alle commissioni di gestione, parte resistente afferma di avere già detratto dall'ammontare dovuto, in sede di anticipata estinzione del finanziamento, “la quota non maturata nella misura di € 384,39”, calcolata in applicazione dei criteri prescritti dai principi contabili internazionali e di quanto previsto nel piano di ammortamento “sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente”. Con riguardo alla richiesta di rimborso del rateo non maturato del premio assicurativo per la copertura del rischio vita, sostiene di aver interpellato, successivamente al reclamo del ricorrente, la compagnia di assicurazione, la quale, tuttavia, non ha fornito riscontro. Eccepisce, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva. Con riguardo alla richiesta di rimborso del rateo non maturato del premio assicurativo per la copertura del rischio impiego, afferma di avere sostenuto in proprio il relativo onere, con la conseguenza che il ricorrente non è titolare di alcun diritto di rimborso. Ritiene infine infondata la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del fatto che il procedimento innanzi all'ABF non postula una difesa c.d. tecnica.

3. In sede di repliche, parte ricorrente rileva che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza dell'11 settembre 2019 (C-383/18), ha chiarito che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi c.d. *recurring* e che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi *recurring* comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre oneri *up-front* più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Osserva che tali principi interpretativi sono stati altresì recepiti dai giudici di merito. Deduce il carattere *recurring* delle commissioni di attivazione e delle commissioni di gestione (richiamando alcuni precedenti dell'ABF) e nega che le spese di istruttoria abbiano carattere *up-front*, trattandosi di voci commissionali relative a “prestazioni e oneri connessi alla concessione del prestito”, cioè ad attività eterogenee che non possono riferirsi esclusivamente alla fase prodromica del rapporto. Nega altresì che le commissioni di intermediazione abbiano natura *up-front*, assumendo l'opacità della relativa clausola. Deduce, riportandosi a un precedente di merito, la sussistenza della legittimazione passiva della banca resistente avuto riguardo alla domanda di retrocessione del rateo non maturato del premio assicurativo. In conclusione, ritiene che nel caso di specie le voci commissionali debbano reputarsi tutte *recurring*, “stante la vessatorietà delle relative clausole e la opacità del tenore letterale dal quale non emerge la natura up front”.



DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dell'emolumento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.



4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Nel caso di specie, la banca resistente ha prodotto agli atti l'incarico di mediazione, conferito prima della conclusione del contratto di finanziamento oggetto della controversia. Ne consegue, sulla base di quanto già rilevato da questo Collegio con decisione n. 4448/2017, che le relative commissioni di intermediazione vanno qualificate come oneri *up-front*.

Parte resistente ha prodotto altresì il certificato della polizza relativa al rischio vita, ove risulta esposto il premio netto, e le condizioni generali di assicurazione, recanti la disciplina dell'estinzione anticipata. Tuttavia, non v'è evidenza agli atti della sottoscrizione del ricorrente per ricezione e accettazione delle predette condizioni generali di assicurazione, con la conseguenza che i relativi oneri vanno rimborsati secondo il criterio residuale *pro rata temporis*.

Quanto alle *spese di istruttoria*, esse presentano natura *up-front*, in quanto volte a remunerare attività prodromiche alla stipula del contratto.

Con riguardo agli *oneri erariali* e alle *altre spese amministrative*, essi, in conformità all'orientamento espresso *inter alia* da questo Collegio con decisione n. 6332/2020, vanno ritenuti oneri di natura non ripetibile. Del pari, non ripetibile, in caso di estinzione anticipata, è il premio per la copertura assicurativa relativa al rischio impiego, in quanto sostenuto direttamente dalla banca resistente.

7. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 6499/2017 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

qualificato le *commissioni di attivazione* e quelle *di gestione* come oneri *recurring* –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,30%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 846,08	€ 507,65	€ 324,03			€ 507,65
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 990,43	€ 594,26	€ 379,31		€ 384,39	€ 209,87
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 180,00	€ 114,89			€ 114,89
<input type="radio"/>	commissioni di intermediazione (up front)	€ 4.536,00	€ 2.721,60	€ 1.737,18			€ 1.737,18
<input type="radio"/>	oneri assicurativi rischio vita (recurring)	€ 151,80	€ 91,08	€ 58,14			€ 91,08
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 2.660,67	
interessi legali						si	

8. Per i suddetti motivi, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale va invece respinta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.660,67 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA